



Città di Vittoria
LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 2
POSTEGGI DI VENDITA, AI SENSI DEL *"REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
MERCATO ALLA PRODUZIONE E ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI"***

IL DIRIGENTE

indice ai sensi del vigente “*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*” la gara per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione in concessione di n. 2 posteggi – Box 59 e Box 60 - di vendita all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, contrada Fanello - via S. Incardona n. 101.

Le graduatorie finali rimarranno valide per la durata di trentasei mesi, decorrenti dalla data di approvazione. In tale arco di tempo ai partecipanti risultati idonei potranno essere assegnati i posteggi eventualmente resisi vacanti.

Si riportano di seguito i termini della concessione e le condizioni per la partecipazione.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto di concessione

1. Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione in concessione in uso di n. 2 posteggi fissi – Box 59 e Box 60 - all’interno del Mercato all’ingrosso alla produzione del comune di Vittoria, per la vendita di prodotti ortofrutticoli, ed è rivolto agli operatori economici rientranti nelle categorie di: commissionari, commercianti, cooperative, consorzi e/o associazioni di produttori e organizzazioni di produttori (OP).
2. Per *Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso alla produzione di Vittoria* s'intende l'area ubicata in via S. Incardona n. 101, c.da Fanello, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori, di operazioni commerciali all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
3. Il Mercato Ortofrutticolo del Comune di Vittoria, Ente Gestore, posto in via Salvatore Incardona n. 101, è costituito dal complesso degli immobili, strutture, attrezzature, di proprietà della Regione Siciliana, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni mercatali.
4. Il Mercato di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera

formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio all'ingrosso, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

5. La planimetria del Mercato è allegata al presente bando sotto la lettera A) per descriverne le dimensioni e le caratteristiche.
6. La planimetria dei Posteggi di vendita è allegata al presente bando sotto la lettera B) per descriverne le caratteristiche.
7. Posteggi di Vendita sono dotati di contatori autonomi per la rilevazione dei consumi di acqua ed energia elettrica.
8. L'allestimento dei Posteggi è a totale carico del concessionario che deve provvedere a fornirsi delle attrezzature necessarie per le proprie attività.
9. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente Gestore.
10. Il canone di concessione annuo è di 9.000,00 euro oltre IVA, da corrispondere mensilmente, come stabilito dall'Ente Gestore.
11. Sono compresi nel canone di concessione i seguenti servizi riferiti alle parti comuni: vigilanza e controllo ingressi; pulizia esterna; smaltimento dei rifiuti prodotti; manutenzione del verde.
12. Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di gestione, ivi comprese le spese per il consumo di acqua e di energia elettrica utilizzata e comunque per tutte le utenze del singolo posteggio.
13. Sono a carico dell'assegnatario, dopo la presa visione preventiva dei locali e l'accettazione degli stessi, le spese per rendere idonei all'uso proprio la porzione immobiliare oggetto di concessione.
14. L'atto di concessione dei posteggi di cui alla presente gara ha la durata di anni sette, salvo rinnovo per ulteriori anni tre.
15. L'aggiornamento annuale del canone è pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal secondo anno di concessione.
16. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso, alla loro destinazione e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente.

- 17.** Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.
- 18.** Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi, previo avviso al concessionario.
- 19.** Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'unità immobiliare concessa in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
- 20.** Il Concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito con la concessione che andrà a sottoscrivere e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrranno ipso iure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del concessionario e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
- 21.** I soggetti aggiudicatari dovranno dare inizio all'attività entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione con la Pubblica Amministrazione, pena la risoluzione del contratto con addebito agli stessi. Le parti, entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del posteggio richiesto, salvo oggettive difficoltà da parte della Pubblica Amministrazione, sono tenute a sottoscrivere l'atto di concessione, previo pagamento da parte del concessionario della prima annualità di canone; scaduto tale termine senza che l'aggiudicatario abbia prodotto la documentazione richiesta dal Comune di Vittoria, lo stesso può essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e il Posteggio potrà essere assegnato al concorrente collocato immediatamente dopo nella graduatoria.

Art. 2

Riferimenti normativi

Gli operatori del Mercato sono tenuti ad attenersi nello svolgimento della loro attività alla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio

2001, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e smi (artt. 170, 171, 172 e 173), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e successive modifiche ed integrazioni, n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e smi; dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza) e successive modifiche ed integrazioni; dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche ed integrazioni; dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi), alla legge regionale n.18/1995, alla legge 183/2011, nonché dalle altre normative di settore, dal vigente Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 32 del 27.11.2018 e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; dal "Regolamento Antipizzo," approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; dal Codice etico "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; dal "*Patto per Vittoria Sicura*" stipulato tra il comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e dal "*Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria*" del 9 dicembre 2014.

In relazione alla specifica disciplina dei posteggi gli operatori si attengono alle prescrizioni del Titolo IV del Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n.43 dell'11/08/2021, a cui si rinvia per relationem per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art.3

Termini di partecipazione alla procedura

A) -Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare al presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 20 del vigente "*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*", gli operatori professionali appartenenti a una delle categorie previste dagli articoli 21 e 23 del "*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*", e in particolare:
 - a) produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
 - b) commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

- c) consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - d) enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
 - e) Commissionari, Mandatari o Astatori.
2. Gli operatori professionali di cui al precedente comma devono dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti ossia:
- *di possedere i requisiti indicati dall'art. 71, del D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59;*
 - *di possedere il fatturato minimo annuo di 80.000 euro e i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di 80 t;*
 - *di non avere, alla data di partecipazione alla gara, pendenze economiche con l'Amministrazione per la mancata regolarizzazione dei canoni dovuti per l'assegnazione di posteggi nell'ambito del mercato Ortofrutticolo;*
 - *di svolgere l'attività presso un Mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;*
 - *di non aver subito nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.*
 - *di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e con riferimento ai requisiti soggettivi quanto previsto dall'art. 80 commi 1, 2, 3, 4, 5 e s.m.i. del codice dei contratti.*
 - *di aver previsione visione dei locali dei box da assegnare e di accettare espressamente, senza condizione o riserva i locali in questione.*

B) Soggetti non ammessi

Non sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, i soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche :

- a) che si trovino o che si siano trovati anche solamente in una delle condizioni ostative di cui all'art. 20 del “*Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli*” (delibera n. 43 dell'11/08/2021)
- b) che in passato siano state oggetto di revoca della concessione di un posteggio nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria;
- che abbiano in corso o nei loro confronti una procedura di revoca di concessione di posteggio nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.

Inoltre non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:

- a) i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- ✧ b) sia il consorzio “*stabile*” di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) o il consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. e), del d. Lgs. 18 aprile 2005, n. 50, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
- ✧ c) i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
- ✧ d) i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
- ✧ e) i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice dei contratti, articolo 48 commi 9, 10;
- ✧ f) i concorrenti per i quali:

sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.Lgs. 18 aprile 2005, n. 50 e s.m.i.;

sussistano le condizioni di cui all’articolo 53, comma 5-ter, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 55, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

È fatto divieto ai commissionari ammessi, di esercitare, per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell’attività di mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti.

Art. 4.

Domanda di partecipazione alla procedura

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade **alle ore del.....** (35° trentacinquesimo giorno, decorrente dalla pubblicazione sulla GURI). I soggetti, intesi come persona fisica o persona giuridica, che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare un plico sigillato con un timbro impresso con la ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di persona giuridica, riportante all'esterno la

denominazione/ragione sociale del concorrente unitamente all'indirizzo, al codice fiscale, al numero di telefono e fax e la dicitura: "*NON APRIRE- Domanda di partecipazione per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in "Concessione dei posteggi di vendita, all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, per la seguente categoria professionale (specificare la categoria professionale di appartenenza ai sensi degli artt. 21-23 del Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli* .

Il plico dovrà essere depositato unicamente ed esclusivamente mediante consegna *brevi manu* (della quale sarà rilasciata ricevuta) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria oppure per raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Vittoria, via Bari n. 89 - Protocollo Generale - Casa Municipale CAP 97019. Ai fini del rispetto del termine finale si farà riferimento al timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non sono ammesse altre forme di deposito, pena l'esclusione.

Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni decorrente dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Il termine sopraindicato per la presentazione del plico, è da intendersi perentorio.

Per cui le domande pervenute oltre il termine sopra fissato **non saranno prese** in alcuna considerazione. Le domande eventualmente inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso non sono da ritenersi valide ai fini della partecipazione al concorso ed alla formulazione della relativa graduatoria, esse vanno quindi, ripresentate in conformità alle indicazioni di cui al presente bando.

Il plico principale dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e siglate sui lembi di chiusura e riportanti all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

➤ ***Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa"***

➤ ***Busta n. 2 "Documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi".***

Nella **BUSTA N. 1** (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) i concorrenti dovranno inserire la documentazione amministrativa meglio specificata all'art. 6 punto 1 del presente bando.

Nella **BUSTA N. 2** "(DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI) i concorrenti dovranno inserire ***ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, le dichiarazioni e la documentazione*** meglio specificata all'art. 6 punto 2 del presente bando

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni soggettive, con esclusione di quelle afferenti le dichiarazioni e la documentazione necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni soggettive e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni (termine perentorio) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. Ai fini della redazione della graduatoria per la concessione dei Posteggi sono adottati i seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione ai quali sarà attribuito un punteggio

massimo pari a 100 distinto per le seguente voci :

a) anzianità commerciale : max punti 5 . S'intende l'anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A. come operatore del settore corrispondente a quello per il quale partecipa alla selezione, riferita al titolare dell'impresa al momento di partecipazione alla selezione. Il punteggio è da attribuire proporzionalmente e a scalare rispetto a chi vanta l'anzianità maggiore;

b) dimensione aziendale in termini di patrimonio netto. S'intende la differenza che intercorre fra le attività e le passività, per cui è la sommatoria delle risorse di cui l'impresa dispone come finanziamento interno: **max punti 20**. Il punteggio è da attribuire nella misura di **punti 2 per ogni € 100.000,00, si procederà all'arrotondamento per difetto di €10.000,00, con l'attribuzione del punteggio con i relativi decimali (es. patrimonio netto di 112.000,00 euro riceverà un punteggio di 2,2), per un massimo di PUNTI 20, in relazione alla media del patrimonio netto- come risultante dai bilanci regolarmente depositati o dalle dichiarazioni sostitutive (per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio) - degli ultimi tre anni 2020-2021-2022;**

c) anzianità di presenza presso un Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli avente dimensione e consistenza non inferiore a quello di Vittoria : max punti n. 5 . S'intende l'anzianità nell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli presso un qualificato mercato all'ingrosso alla produzione avente dimensioni e consistenza non inferiore a quella di Vittoria. Il punteggio è da attribuire nella misura di un punto per ogni due anni di presenza maturata, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

d) dimensione aziendale in termini di volume d'affari : max punti 20 . S'intende l'entità del fatturato di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, risultante dalla media delle denunce IVA negli ultimi tre anni (2020,2021,2022) o, in caso di attività effettuata per un numero inferiore di anni, degli esercizi di effettiva attività purché non anteriori al 2020. Non sarà preso in considerazione ai fini del punteggio il fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) previsto quale requisito per l'ammissione. Al maggior fatturato sarà attribuito il punteggio di 20 e per gli altri fatturati si procederà ad attribuire il punteggio in proporzione secondo il fatturato di ciascuno come da seguente formula:

$$\frac{20 \times \text{fatturato}}{\text{fatturato più alto}}$$

In caso di carenti o irregolari dichiarazioni, non sarà attribuito alcun punteggio.

e) progetto di sviluppo commerciale d'impresa: max punti 10. S'intende l'elaborazione del piano di sviluppo dell'impresa in relazione ai seguenti parametri:

- previsioni di incremento dei livelli occupazionali in funzione dell'accrescimento dei volumi in termini di prodotto e fatturato nel prossimo settennio (max punti 5);
- previsioni di investimento ed implementazione di innovazione tecnologica e gestionale nel prossimo settennio (max punti 5);

f) certificazioni di qualità posseduta dall'impresa: max punti 10. S'intende che i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dall'impresa sono corrispondenti - ai sensi della normativa vigente - ai principi di qualità, di professionalità e di correttezza. Il punteggio è da attribuire nella misura di punti due per ogni certificazione posseduta.

g) personale impiegato: max punti 20. S'intende il numero del personale dell'impresa. Il punteggio è da attribuire nei seguenti termini :

- punti 10 per le imprese con personale fino a 10 unità ;
- punti 20 per le imprese con personale oltre 10 unità ;

h) proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro : max punti 10. S'intende che il partecipante proponga soluzioni di qualità quali strategie commerciali di sviluppo e miglioramento sociale ed economico, nel rispetto del territorio.

(Per l'attribuzione dei punteggi si vedano le precisazioni in calce al presente articolo).

Allo scopo si precisa che :

- la consistenza numerica del personale è da intendersi riferita unicamente ed esclusivamente al personale impiegato e/o da impiegare per l'attività nei posteggi. Non è valutabile ai fini del punteggio il personale operante in altre strutture o posteggi diversi da quello per cui si concorre;
 - i rapporti di lavoro da prendere in considerazione ai fini del computo di cui alla superiore lett. g) sono :
 - a)-quelli già instaurati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b)-quelli da instaurare per dare attuazione al progetto di sviluppo presentato per la gestione dei box. In quest'ultimo caso la comprova dell'esistenza del rapporto contrattuale deve essere fornita prima della stipula del contratto di concessione.
- La ditta prima della stipula del predetto contratto, deve altresì produrre, la

comprova di tutto quanto autodichiarato.

L'eventuale mancata presentazione della comprova in argomento non consente la stipula del contratto di concessione, sicché il Comune dichiara l'esclusione della ditta e procede allo scorrimento della graduatoria nei confronti del successivo utilmente collocato in graduatoria e così di seguito;

2. Sarà redatta una graduatoria in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio tra concorrenti, l'assegnazione del posteggio sarà effettuata mediante sorteggio da effettuarsi in pubblica seduta.

Ulteriormente si precisa:

con riferimento al criterio relativo anzianità commerciale (art.5 lettera a), si chiarisce che lo stesso è collegato al settore commerciale corrispondente a quello per cui si partecipa alla selezione. L'oggetto di valutazione è l'anzianità determinata dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio. Siccome sulla base del criterio prescelto l'elemento rilevante è il momento dell'iscrizione individuabile in una data precisa e non il calcolo di un lasso di tempo, risulta del tutto estranea a tale criterio la determinazione di durata in anni, mesi o giorni. Il criterio, altresì, specifica anche il metodo per l'attribuzione del punteggio, indicando alla commissione che dovrà effettuare una ripartizione proporzionale a partire da chi vanta l'anzianità maggiore. Per quanto riguarda il soggetto al quale imputare l'iscrizione, tenute presenti anche le diverse modalità soggettive con le quali gli operatori economici possono partecipare alla selezione, il criterio va interpretato e chiarito alla luce di quanto indicato nel bando agli artt. 3, lettera A) e 6, sulla base dell'imprescindibile assunto che i criteri di valutazione devono riferirsi al concorrente e non a soggetti diversi;

con riferimento al criterio relativo alla dimensione aziendale in termini di patrimonio netto (art.5 lettera b), si chiarisce che l'espressione "sommatoria delle risorse come finanziamento interno", ancorché a-tecnica è preceduta dall'esatta indicazione del calcolo necessario per determinarla (differenza tra attivo e passivo);

con riferimento al criterio relativo all'anzianità di presenza presso un mercato di dimensione e consistenza non inferiore a quello di Vittoria (art.5 lettera c), si chiarisce che i dati relativi alla dimensione e consistenza del Mercato sono pubblicamente reperibili, peraltro anche dal sito web dell'associazione Concessionari del Mercato. In ogni caso, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni comunque già accessibili. Il Mercato è sito in via Incardona n. 101, in C.da Fanello, e consiste in un complesso di immobili, strutture e attrezzature di proprietà della Regione Siciliana, che coprono un area di circa 246.000 mq, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e alle attività connesse alle funzioni mercatali. All'interno di tale area insistono 74 (settantaquattro) posteggi la cui planimetria risulta allegata al bando di gara, unitamente a quella del Mercato.

con riferimento al criterio relativo alla presentazione di un progetto di sviluppo commerciale d'impresa: max 10 punti (art.5 lettera e), si chiarisce che pur essendo la dimensione tecnologica e gestionale collegata ai livelli occupazionali derivanti dall'accrescimento del volume di affari, si suddivide in parti uguali il punteggio massimo di 10 punti, assegnando 5 punti a ciascuno dei due parametri indicati: previsioni di incremento dei livelli occupazionali in funzione dell'accrescimento dei volumi in termini di prodotto e fatturato nel prossimo settennio (punti 5); previsioni di investimento ed implementazione di innovazione tecnologica e gestionale nel prossimo settennio (punti 5), evidenziando che i punteggi saranno assegnati solo nel caso in cui le previsioni prospettate dai partecipanti al bando siano valide ai sensi di legge e idonee al raggiungimento dello scopo;

con riferimento al criterio relativo alla proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro: max 10 punti (art.5 lettera h), si evidenzia che pur essendo la "qualità" comprensiva in senso lato di tutti gli elementi sopra indicati, appare più opportuno, ai fini della valutazione, **individuare i seguenti sotto-punteggi:** soluzioni di ottimizzazione e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali (punti 2); soluzioni per il miglioramento della qualità del lavoro e la riduzione dei rischi (punti 4); soluzioni per la sicurezza dei prodotti e per l'autocontrollo della tutela alimentare (punti 4), evidenziando che i punteggi saranno assegnati solo nel caso in cui le soluzioni prospettate dai partecipanti al bando siano valide ai sensi di legge e idonee al raggiungimento dello scopo.

Art. 6

Documentazione richiesta

1. Ai fini della partecipazione al bando **nella Busta n. 1 "Documentazione Amministrativa"** dovrà essere inserita la domanda di partecipazione sottoscritta dalla persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di persona giuridica, contenente gli estremi identificativi, compresi quelli fiscali, e l'indicazione della categoria professionale, tra quelle indicate al superiore Art. 1 per la quale si intende concorrere.

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle seguenti dichiarazioni e documentazione, presentata in originale o copia autentica nei modi di legge:

- a) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni sull'azienda contenute nel certificato storico di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. o di equivalente certificato rilasciato dalle competenti autorità in caso di appartenenza del concorrente ad uno degli stati membri UE.;
- b) atto costitutivo e statuto vigente in copia autenticata nei modi di legge (se trattasi di società);
- c) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

Allegato D

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 - non incorrere nel divieto di cui all'articolo 53, comma 5-ter, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 55;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, del D. Lgs 59/2010;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
 - di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
 - di non partecipare come impresa consorziata indicata da un consorzio “*stabile*” di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) o da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e), del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e come impresa singola;
 - di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
 - di non partecipare alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
 - di non violare il divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice dei contratti, articolo 48 commi 9, 10;
 - di non rientrare in altre cause di esclusione previste dalla legge.
- d) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo svolgimento di attività presso un Mercato all'ingrosso dei prodotti Ortofrutticoli;
- e) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso del fatturato minimo annuo di 80.000 euro e i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di 80 t;
- f) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
- di non avere, alla data di partecipazione alla gara, pendenze economiche con l'Amministrazione per la mancata regolarizzazione dei canoni dovuti per l'assegnazione di posteggi nell'ambito del Mercato Ortofrutticolo;
 - di non aver subito nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
 - di non trovarsi anche solamente in una delle condizioni ostative di cui all'art. 20 del “Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli” (delibera n. 43 dell'11/08/2021);
- g) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti di decadenza o revoca della concessione di un posteggio nel Mercato ortofrutticolo di Vittoria;

- h) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante di non avere in corso una procedura di revoca o decadenza di concessione di posteggio nel Mercato Ortofrutticolo di Vittoria;
- i) dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, attestante la regolarità contributiva con indicazione delle matricole INPS e INAIL;
- l) dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale si accettano le condizioni stabilite nello schema dell'atto concessorio.
- m) cauzione provvisoria: a corredo offerta pari al 2,00% (due percento) dell'importo del canone settennale, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. All'atto della stipulazione del contratto il concessionario deve presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci percento) del corrispettivo contrattuale secondo le modalità previste dall' articolo 103 del Codice degli Appalti, come da successivo punto 8, comma 7.

2. Nella Busta n. 2 "Documentazione Tecnica" ai fini dell'attribuzione del punteggio gli interessati dovranno produrre le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445:

- a) dichiarazione attestante l'anzianità commerciale con la presentazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio con i medesimi contenuti della certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) dichiarazione attestante la dimensione aziendale in termini di patrimonio netto;
- c) dichiarazione attestante l'anzianità di presenza presso un mercato all'ingrosso alla produzione di dimensione non inferiore a quello di Vittoria;
- d) dichiarazione attestante la dimensione aziendale in termini di volume d'affari, indicando il fatturato dell'impresa negli ultimi 3 esercizi (2020-2021-2022) denunciato ai fini IVA;
- e) progetto di sviluppo commerciale d'impresa;
- f) certificazioni di qualità possedute dall'impresa;
- g) dichiarazione relativa alla consistenza numerica del personale impiegato e/o da impiegare nell'attività del box, con riserva di comprovare prima della stipula dell'atto di concessione l'esistenza dei rapporti contrattuali sopra specificati;
- h) proposta di soluzione di qualità in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Al fine di garantire la regolarità della gara e quindi la netta separazione fra la fase di ammissione e quella di valutazione della proposta tecnica, non ci può

essere commistione della documentazione prevista nelle due buste (busta 1 e 2) pena l'esclusione.

La documentazione non allegata, non sottoscritta o incompleta e tale in ogni caso, da non consentire alla Commissione esaminatrice un adeguato esame, sarà motivo di non attribuzione del punteggio se rientra fra la documentazione tecnica (busta 2) e di esclusione per la documentazione amministrativa (busta 1) se non dovesse rientrare, in quest'ultima fattispecie, nel novero dei casi previsti per il soccorso istruttorio (art. 4 bis).

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di procedere a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e ad acquisire d'ufficio le certificazioni previste e/o richiedere le certificazioni di rito.

ATTENZIONE – Nel caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi:

a)- il possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo:

- *nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;*
- *nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti (consorzi di cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio se lo stesso partecipa per la propria struttura. Contrariamente il soggetto consorziato indicato dovrà possedere il requisito (si veda anche art. 47 codice dei contratti);*

b)- il fatturato, l'anzianità commerciale, l'anzianità di presenza, la dimensione aziendale in termini di patrimonio netto e di volume d'affari, il progetto di sviluppo commerciale d'impresa, le certificazioni di qualità possedute ed il personale devono essere soddisfatti:

- *nel caso dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento);*

- ✦ *nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice* (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;
- ✦ *nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c)* (consorzi stabili) sono sommati con riferimento ai consorziati.

Art. 7

Espletamento della procedura

La fase relativa all'assegnazione è svolta da apposita Commissione esaminatrice, nominata ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Dirigente della Direzione Sviluppo Economico con apposita determinazione ad avvenuta scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al bando e sarà così composta: Presidente: Dirigente dello Sviluppo Economico; Componenti: Personale di qualifica dirigenziale del Comune di Vittoria.

I componenti che dovessero incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti saranno esclusi dalla Commissione e si procederà alla nomina di un nuovo componente.

Per l'attività di segreteria e coordinamento dei lavori della commissione, sarà nominata una figura dipendente del Comune di Vittoria di categoria D.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno, decorrente dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, la Commissione esaminatrice procederà in seduta pubblica, cui dovranno essere invitati i partecipanti, alla verifica della regolarità delle domande presentate e dell'integrità del **Plico principale** e delle **Buste N. 1 e N. 2** in esso contenute, della completezza della documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione.

La Commissione procede in seduta pubblica all'apertura del plico principale e della Busta N. 1 (*Documentazione Amministrativa*), nonché alla verifica delle dichiarazioni prescritte ai fini dell'ammissione o dell'esclusione.

Si procede quindi alle comunicazioni delle risultanze alle eventuali ditte non ammesse e alla proclamazione degli ammessi in ossequio agli artt. 29 e 76 del codice dei contratti.

Successivamente la Commissione procede in seduta pubblica all'apertura delle Buste N. 2 (*Documentazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi*) per la ricognizione e verbalizzazione degli atti in esse contenute.

In successiva seduta riservata la Commissione procederà, alla disamina della relativa documentazione per l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.

Provvede, quindi, in pubblica seduta, alla lettura della graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio conseguito da ciascun partecipante e approva la graduatoria provvisoria per i successivi adempimenti da parte dell'Ente Gestore .

Delle sedute deve essere redatto specifico verbale nel quale ciascuna delle partecipanti presenti potrà inserire le proprie osservazioni.

Successivamente il Dirigente procederà con propria determinazione ad approvare in via definitiva le graduatorie, le quali avranno la durata di 36 mesi.

Il Comune stipulerà apposito contratto di concessione con i soggetti utilmente in essa collocati in cui saranno specificati gli obblighi delle parti in conformità al presente avviso, al Regolamento Comunale per il Mercato e agli atti pubblici inerenti lo stesso, che comunque, a prescindere dalla loro espressa e necessaria indicazione, regoleranno a tutti gli effetti il rapporto tra le parti.

La formale assegnazione dei posteggi avrà luogo con la sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria e nel rigoroso rispetto della stessa. I soggetti convocati dovranno entro 30 giorni dalla data dell'invito da parte del Comune sottoscrivere il contratto di concessione. In caso di mancata sottoscrizione nei termini prefissati addebitabile in via esclusiva all'interessato, non si procederà all'assegnazione del relativo box e si darà seguito alla escussione della polizza. Si procederà conseguentemente all'assegnazione dello spazio a chi segue in graduatoria. Le assegnazioni hanno durata dalla data di stipula del contratto e scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio. E' fatta salva diversa scelta da parte del Comune in ordine alla eventuale disdetta anticipata dell'atto di concessione secondo i termini del vigente regolamento in materia.

La scelta dei Box liberi avverrà, da parte degli aventi diritto, secondo l'ordine delle graduatorie finali ed approvate.

Il Comune di Vittoria e ciascun Operatore Concessionario stipuleranno apposito contratto di concessione secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Lo schema di Contratto di Concessione riporterà tutti gli impegni a carico dell'assegnatario sulla base di quanto indicato nel Regolamento e nel presente Bando.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario ai fini della stipula della concessione

- 1.*** Al fine di assicurare la prevenzione dal rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e di interferenze indebite di comitati d'affari e della criminalità comune, fenomeni che pregiudicano il corretto svolgimento dell'azione

amministrativa e che costituiscono anche remora ad un sano sviluppo economico del territorio, nonché al fine di salvaguardare la libertà di impresa, la concorrenza leale nonché la piena affidabilità morale dei soggetti con cui entra in rapporto l'Ente, propedeuticamente al rilascio della concessione il Comune di Vittoria richiederà alla Prefettura competente, per ciascun operatore economico aggiudicatario in via provvisoria del box, le informative antimafia ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e successive modifiche e integrazioni e in caso di documentazione antimafia interdittiva procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria e al relativo scorrimento della stessa.

2. Prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di concessione il Comune provvede alle verifiche sopradescritte e comprova delle dichiarazioni rese.
3. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 7 (sette) mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
4. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
5. Il Concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre le sotto indicate polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione procedente anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività in seno al Mercato ortofrutticolo. Le suddette polizze devono essere prodotte dall'impresa prima della stipulazione di quest'ultimo.
6. I Concessionari si assumono ogni responsabilità per casi di infortuni e per casi di danni da incendio, nonché per casi di danni arrecati a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività svolta all'interno dei posteggi assegnati, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT/RCO. A tal fine il concessionario dovrà stipulare, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile in misura non inferiore ai seguenti massimali:
 - ✧ € 500.000,00 per ogni sinistro, con un limite per persona di € 250.000,00 e con limite di danni a cose di € 500.000,00 ;
 - ✧ € 250.000,00 per responsabilità civile ai dipendenti e/o addetti ai lavori con un limite di € 100.000,00 per persona.

7. I nuovi Concessionari potranno trovarsi nella condizione di rilevare la concessione dei posteggi dagli attuali assegnatari non più aventi titolo, quest'ultimi saranno sottoposti ai termini e alle modalità previste dal vigente regolamento comunale del Mercato.
8. Gli Assegnatari, con la sottoscrizione dell'atto di concessione, dovranno accettare espressamente una clausola di accettazione incondizionata delle decisioni dell'Amministrazione comunale e delle altre eventuali autorità competenti, connesse alle necessità di cui sopra e al rispetto delle indicazioni in ordine agli orari e condizioni di utilizzo degli spazi di vendita e servizi comuni.
9. Nulla hanno a pretendere gli Assegnatari per eventuali danni da loro subiti in conseguenza di una eventuale riduzione e/o interruzione nell'uso del posteggio assegnato.
10. I posteggi sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la presentazione della domanda presuppone che tale stato di fatto e di diritto sia conosciuto ed accettato.
11. Ai Concessionari farà carico la responsabilità per guasti e danni arrecati anche involontariamente al complesso dei locali assegnati non imputabili al deperimento di uso.
12. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione.
13. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
14. Si ribadisce che :
 - ✦ il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di tenere l'immobile in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti elettrici, di illuminazione, idraulici e di sicurezza presenti all'interno del posteggio, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree pavimentate di accesso, coperte e non, antistanti il posteggio;
 - ✦ il soggetto aggiudicatario ha in via esclusiva gli oneri degli interventi e delle manutenzioni tutte, anche eccedenti le piccole riparazioni, da effettuarsi all'interno dell'unità concessa. Il Concessionario si dovrà impegnare a eseguire, a sue esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico –

igienico – sanitarie in relazione all'attività esercitata presso il locale in concessione, previa autorizzazione del concedente.

Art. 9

Scorrimento della graduatoria e revoca della concessione

1. La graduatoria ha la durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data della sua approvazione. I posti residuali nelle singole graduatorie, oltre che quelli resisi liberi nell'arco dei 36 mesi, verranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. Nello specifico, i suddetti posti liberi, verranno assegnati in funzione del punteggio totalizzato dai singoli partecipanti e quindi indipendentemente dalla graduatoria di appartenenza.
2. Decorso il termine di efficacia della graduatoria, si provvederà con bando pubblico e le concessioni avranno, come tutte, la durata di sette anni con eventuale rinnovo di anni tre.
3. L'Amministrazione potrà revocare la concessione nei casi previsti dal vigente Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli secondo le modalità, termini e condizioni ivi previste.

Art.10

Disposizioni finali

1. Ogni concorrente potrà partecipare alla presente procedura per l'assegnazione in concessione di un solo posteggio.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute a mani dopo lo spirare dei termini stabiliti, e quelle spedite a mezzo raccomandata oltre i detti termini, le quali in ogni caso dovranno essere acquisite al protocollo, pena la mancata loro ammissione, entro e non oltre il giorno precedente a quello di apertura dei plichi. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente e per disguidi postali o in ogni caso imputabili a fatto di terzi, a forza maggiore o a caso fortuito.
3. Per tutti i procedimenti e modalità di attività commerciale, di titolarità, gestione e uso dei posteggi nonché per i casi di cessazione, revoca, riconsegna dei posteggi si rimanda al Regolamento Comunale per il Mercato alla produzione e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

4. Si precisa che ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Azione siglato in data 6 novembre 2018 dall'ANAC e dal comune di Vittoria quest'ultimo s'impegna a inserire nell'atto di concessione la seguente clausola:

“ Il Comune di Vittoria si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al l'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento della concessione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.” .

Art. 11

Norme Finali

1. Per tutto quanto non espressamente definito nell'ambito del presente bando valgono le norme di legge del settore e le norme regolamentari in vigore.
2. I Soggetti proponenti potranno richiedere informazioni e visionare gli atti in merito alle finalità, ai contenuti e alle modalità di partecipazione al presente Bando presso: Comune di Vittoria – Direzione Sviluppo Economico - Servizio Mercati – via dei Mille 131 – Vittoria - c.a.p. 97019 – Indirizzo pec: dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria-rg.it
3. I dati dei quali l'amministrazione comunale entrerà in possesso nell'ambito del presente Bando saranno trattati nel rispetto del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241 del 1990, si informa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R.S. di Catania, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 50/2016 èdella Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria.

Art.12

Termini della pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato :

▲ sulla G.U.R.I.;

▲ sulla G.U.R.S.;

Allegato D

- ✧ su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale;
 - ✧ sulla piattaforma ANAC;
 - ✧ sull'Albo pretorio del Comune di Vittoria;
2. I documenti di gara sono visionabili presso il COMUNE DI VITTORIA (RG) – Direzione Sviluppo Economico – Via Dei Mille 131 – Tel.0932 - 514474, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Inoltre i documenti saranno disponibili sul sito internet di questo Ente – www.comunevittoria.rg.it

ALLEGATI:

1. Planimetria del Mercato e dei posteggi – Allegati A e B
2. Atto di Concessione – Allegato C